

	COMUNE DI VERMIGLIO	PROVINCIA DI TRENTO
	Rep. n. _____ - Atti pubblici	
	CONCESSIONE DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO	
	IMMOBILIARE DENOMINATO MALGA PECÈ CON IMPEGNO	
	ALL'ESECUZIONE A PROPRIE SPESE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA	
	REALIZZAZIONE DI RISTORANTE PRESSO LA MALGA PECÈ CASALE P.ED.	
	1288 E 1289 NEL C.C. DI VERMIGLIO.	
	Repubblica Italiana	
	L'anno duemilaventi_____ addì ____ (_____) del mese di _____ in Vermiglio ad ore	
	_____, nella Residenza Municipale, avanti a me dott. Gasperini Alberto, in qualità di	
	Segretario comunale di Vermiglio e Segretario Generale della Gestione Associata Alta Val di	
	Sole, tenuto a rogare i contratti di detto Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 137 e 166	
	del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con	
	Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge	
	notarile sono personalmente comparsi i signori:	
	• BERTOLINI MICHELE _____, residente in Vermiglio,	
	Sindaco pro tempore del Comune di Vermiglio, il quale dichiara di intervenire per	
	questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse	
	dell'Amministrazione che legalmente rappresenta (codice fiscale n. 00343510228), a ciò	
	autorizzato con delibera _____ n. ____ dd. _____._____._____, allegato "A" al presente	
	atto;	
	• _____, nato a _____ il _____, codice fiscale	
	_____, il quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza	
	dell'omonima ditta individuale sotto la ragione " _____", con	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	sede in _____, partita iva n. _____, di seguito	
	denominato concessionario.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo,	
	dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi invitano a far	
	risultare al presente atto quanto essi vanno qui convenendo;	
	Premesso che:	
	- il Comune di Vermiglio è proprietario delle p.ed. 1288, 1289 e pp.ffa. 5577, 4944 in	
	C.C. Vermiglio, situate in località Pecè;	
	- con deliberazione consiliare n. 10 dd. 03.05.2024 è stata disposta la sospensione del	
	vincolo di uso civico gravante sulle p.ed. 1288, 1289 e p.f. 5577 e parte della p.f.	
	4944 C.C. Vermiglio per la concessione della gestione e valorizzazione del	
	compendio immobiliare denominato malga Pecè con impegno all'esecuzione a	
	proprie spese dei lavori di ampliamento del casale p.ed. 1288 C.C. Vermiglio per la	
	realizzazione di un ristorante, per la durata di anni 29 a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione dell'atto di concessione, il tutto come meglio evidenziato nella	
	planimetria esplicativa dd. 24.04.2024 redatta dall'ing. Stablum Noemi;	
	- con determina della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali n.	
	11624 dd. 28.10.2024 è stata disposta la sospensione del vincolo di uso civico	
	gravante sulle p.ed. 1288, 1289 e p.f. 5577 e parte della p.f. 4944 C.C. Vermiglio,	
	allegato “B” al presente atto;	
	- con deliberazione giuntale n. 228 dd. 20.11.2025, è stata indetta una procedura ad	
	evidenza pubblica finalizzata alla concessione delle p.ed. 1288, 1289 e p.f. 5577 e	
	parte della p.f. 4944 C.C. Vermiglio per la concessione della gestione e	
	valorizzazione del compendio immobiliare denominato malga Pecè con impegno	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	all'esecuzione a proprie spese alla realizzazione dei lavori di ampliamento del casale	
	p.ed. 1288 C.C. Vermiglio da destinare a ristorante, compreso l'acquisto del relativo	
	arredamento;	
	- sulla base degli esiti della gara, come risultanti da verbale dd. _____.____.____.,	
	intervenuta la preliminare positiva verifica circa il possesso da parte del soggetto	
	risultato miglior offerente, dei requisiti generali e specifici richiesti per la piena	
	efficacia dell'aggiudicazione, si decideva di procedere alla formalizzazione del	
	presente atto negoziale (allegato C);	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO	
	Il Comune di Vermiglio, come sopra rappresentato, concede al Signor _____	
	in qualità di titolare dell'omonima ditta " _____", di seguito denominato	
	concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, le p.ed. 1288, 1289 e p.f.	
	5577 e parte della p.f. 4944 C.C. Vermiglio per la realizzazione dei lavori di "di ampliamento	
	per la realizzazione di ristorante presso la malga Pecè casale p.ed. 1288 e 1289 nel C.C.	
	Vermiglio" previsti nel progetto a firma del geom. Mariotti Stefano Mariotti di data Ottobre	
	2025 e successiva gestione degli stessi.	
	L'unità immobiliare p.ed. 1288 C.C. Vermiglio, oggetto dei lavori di ampliamento, è	
	concessa senza gli arredi e suppelettili necessari per lo svolgimento dell'attività di	
	ristorazione il cui onere è a carico del concessionario.	
	Le unità immobiliari costituite dalla p.ed. 1289 CC. Vermiglio (Malga) e p.f. 5577 e parte	
	della p.f. 4944 C.C. Vermiglio (pascolo) individuate nell'allegata planimetria a firma dell'ing.	
	Stabulum Noemi dovranno essere mantenute e destinate per l'alpeggio e il pascolo del	
	bestiame.	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	ART. 2 - DURATA	
	La presente concessione ha la durata di 29 (ventinove) anni con decorrenza dal giorno di	
	immissione nel possesso dei locali, vale a dire dalla data di sottoscrizione del presente	
	contratto e termine con il _____.	
	ART. 3 - CANONE	
	Il canone annuo di concessione è rappresentato dalla realizzazione dei lavori previsti nel	
	progetto dd. Ottobre 2025 a firma del geom. Mariotti Stefano che ammontano ad €	
	653.584,47 di cui € 22.001,94 relativi agli oneri della sicurezza, escluse spese tecniche ed	
	IVA. Per i lavori è previsto un contributo in conto capitale a carico del bilancio comunale per	
	un importo pari ad Euro _____ di cui _____ euro nel 2026, _____ euro nel	
	2027.	
	ART. 4 – MANUTENZIONE DELLA P.ED. 1288 C.C. VERMIGLIO	
	La concessione della p.ed. 1288 C.C Vermiglio è effettuata al fine di svolgere la realizzazione	
	di attività di somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, con divieto di	
	modificarne la destinazione.	
	Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio	
	dell'attività presso i competenti uffici e dell'apertura dell'attività di ristorazione presso i	
	competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.	
	Al termine del presente contratto, il concessionario dovrà restituire i locali e gli arredi in	
	buono stato di manutenzione, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano compresi di	
	suppellettili specificati nell'inventario – allegato E.	
	La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub concessione a terzi. Nel	
	caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto.	
	ART. 5 – MANUTENZIONI ED ONERI RELATIVI ALLA MAGA SAVIANA P.ED. 1289	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	C.C. VERMIGLIO E RELATIVO PASCOLO P.F. 5577 E PARTE DELLA P.F. 4944 C.C.	
	VERMIGLIO	
	Il concedente garantisce la proprietà dei fondi e dei fabbricati oggetto del presente contratto,	
	nonché la libertà dei medesimi da vincoli o servitù che ne limitino od ostacolino l'uso.	
	Al momento della consegna della malga e alpeggi verrà redatto, in contraddittorio fra le parti,	
	un verbale contenente l'esatta descrizione dello stato di consistenza dei fondi, dei fabbricati e	
	relative attrezzature.	
	Alla fine della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni in buono stato di	
	conservazione.	
	Sono a carico del concessionario tutti gli interventi necessari a curare l'ordinaria	
	manutenzione degli stabili, delle attrezzature ed infrastrutture ivi comprese recinzioni, pozze	
	e vasche di abbeveraggio.	
	Dovrà eseguire con le tecniche più appropriate la normale coltura dei fondi al fine di evitare	
	l'impoverimento dei medesimi.	
	Per quanto riguarda gli arredi ed attrezzature civili questi dovranno essere utilizzati secondo	
	le regole di buona amministrazione e del buon padre di famiglia.	
	Le attrezzature zootecniche e relative alla mungitura, conservazione del latte sono di proprietà	
	del concessionario.	
	Eventuali ammanchi, guasti e deterioramenti, oltre alla normale usura, dovranno essere	
	rilevati ed indicati nel verbale di riconsegna della malga e gli stessi saranno imputati al capo-	
	malga o conduttore.	
	A tale ultimo scopo, tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata	
	indirizzando, mediante l'attuazione del pascolo a rotazione, gli animali al pascolo in funzione della	
	maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	è fatto obbligo all'affittuario praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui.	
	Dovrà altresì l'affittuario provvedere all'estirpazione di erbe infestanti o venefiche per il	
	bestiame. Dovrà essere evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree	
	che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.	
	L'affittuario dovrà provvedere alla concimazione del pascolo con il letame prodotto	
	nell'alpeggio nonché eseguire idonea concimazione chimica secondo le indicazioni del	
	comune. Dovrà inoltre l'affittuario effettuare quei lavori di miglioria che di anno in anno	
	verranno concordati con l'Amministrazione Comunale.	
	ART. 6 – LAVORI	
	Il concessionario si impegna ad eseguire a proprie spese gli interventi di ristrutturazione e	
	riqualificazione degli spazi esterni della p.ed. 1288 C.C. Vermiglio, secondo le disposizioni	
	previste nella progettazione esecutiva predisposta dal geom. Mariotti Stefano, approvata con	
	deliberazione consiliare n. 47 del 11.11.2025 per un importo per lavori previsto di Euro	
	653.584,47 compresi gli oneri per la sicurezza Euro 22.001,94, oltre le somme a disposizione	
	di Euro 240.534,58, per un totale iva compresa di Euro 894.119,05. Il concessionario deve	
	eseguire i predetti lavori ad opera d'arte e come previsti nel progetto indicato, anche se il	
	loro costo al momento della realizzazione dovesse risultare per il concessionario maggiore di	
	quanto previsto nel bando di gara indetto per l'affidamento di cui al presente contratto.	
	Il Comune di Vermiglio a parziale finanziamento della spesa sopra richiamata si impegna a	
	versare alla data di inizio lavori un contributo pari ad Euro _____ calcolato	
	applicando il ribasso percentuale pari allo _____ % offerto in sede di gara sull'importo di	
	base di Euro _____.	
	Tali lavori dovranno essere iniziati entro _____ anni dalla data della stipula del presente	
	contratto.	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	ART. 7 – MANUTENZIONI	
	La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.	
	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale	
	manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto che il	
	concessionario ritenesse di effettuare, in aggiunta rispetto a quelli obbligatori rispetto al	
	bando di gara, saranno a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e	
	supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.	
	Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e straordinaria	
	migliorativa, in forma non esaustiva, si rinvia al disciplinare tecnico amministrativo messo a	
	base degli atti di gara.	
	Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto	
	utilizzo degli immobili o delle loro componenti, arredi e suppellettili, indipendentemente dal	
	fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.	
	Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti,	
	senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi,	
	subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto	
	dell'art. 1584 del Codice Civile.	
	Detti interventi saranno effettuati nei periodi di bassa stagione.	
	Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della	
	mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario	
	non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento	
	che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.	
	Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso	
	preventivo scritto del Comune di Vermiglio. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del	
	concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.	
	Resta inteso che le eventuali modifiche e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto	
	alla corresponsione di indennità alcuna.	
	ART. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario dovrà garantire l'apertura del pubblico esercizio nel periodo per almeno 7	
	(sette) mesi di ciascun anno di contratto, fatto salvo quanto previsto in materia di riposo	
	settimanale e di chiusura temporanea dalla normativa in vigore sui pubblici esercizi.	
	ART. 9 – UTENZE	
	Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi esclusivi e	
	tutte le spese inerenti le parti comuni, che la normativa vigente pone a carico del conduttore,	
	sono a carico del concessionario.	
	Il concessionario si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo al Comune di Vermiglio	
	ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al	
	concessionario.	
	ART. 10 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI	
	Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi	
	nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del ristorante, considerando gli	
	stessi, oltre ai fruitori del servizio stesso il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa	
	concessionaria che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente	
	occasionalmente presso tale struttura.	
	Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva	
	per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni concessi al medesimo per	
	l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Vermiglio,	
	proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità al riguardo.	
	Il Comune di Vermiglio prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di	
	responsabilità civile verso terzi n. _____ dd. __.__.__, con la _____	
	_____ per un massimale pari a Euro _____ (_____/00) per	
	la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la	
	validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del	
	contratto è condizione essenziale per la stipula del presente contratto da parte del Comune e,	
	pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
	copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.	
	La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del	
	Comune.	
	ART. 11 – UTILIZZO DEI LOCALI	
	Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza del buon padre di famiglia	
	i locali che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona	
	conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del	
	contratto stesso, relativamente alla p.ed. 1289 C.C. Vermiglio nelle condizioni in cui è stata	
	consegnata, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle	
	condizioni contrattuali e relativamente alla pe.d. 1288 C.C. Vermiglio nello stato di fatto	
	risultante dal verbale di verifica predisposto dall'Ufficio Tecnico in sede di accertamento	
	della regolare esecuzione dei lavori, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro	
	uso in conformità alle condizioni contrattuali.	
	Rimangono, altresì, a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle	
	attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. La riconsegna dei locali avverrà previa stesura di	
	apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato	
	di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario resteranno di proprietà del	
	concessionario.	
	In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche sull'intero compendio	
	immobiliare volte a verificare lo stato di conservazione, con l'intesa che in caso di danni	
	imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o	
	comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale	
	usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso	
	di inadempimento da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi	
	necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.	
	Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere consegnati liberi dai beni di	
	proprietà del concessionario.	
	Rimangono a carico del concessionario gli ulteriori obblighi generali elencati nel disciplinare	
	di concessione.	
	ART. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA	
	Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli	
	accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti	
	bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori,	
	ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).	
	Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di	
	lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare	
	riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di	
	indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle	
	persone addette che dei terzi.	
	Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune	
	provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici dei locali dati in	
	concessione e della attrezzatura in essi contenuta, mentre il concessionario ha l'obbligo di	
	predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di	
	cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune prima della consegna dei	
	locali.	
	Il documento redatto dal concessionario è sottoposto a verifica da parte del Comune, il quale	
	può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il	
	concessionario ha l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni	
	dal ricevimento delle osservazioni effettuate dal Comune. Decorso tale termine verrà diffidato	
	ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune	
	procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni.	
	Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai	
	lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli	
	dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte	
	del concessionario.	
	Il concessionario si obbliga a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il	
	modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.	
	Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le	
	opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e	
	previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario con facoltà di provvedere	
	direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	definitiva di cui all'art. 14 e fino alla concorrenza della stessa.	
	ART. 13 – VIGILANZA SUL CONTRATTO	
	La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio Segreteria e	
	Ufficio Tecnico Comunale per i diversi aspetti di competenza. Il Comune effettuerà dei	
	controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte.	
	ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALI	
	Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione,	
	comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un	
	inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede	
	di gara, il Comune procede alla contestazione scritta degli addebiti al concessionario. Il	
	concessionario deve rispondere per iscritto agli addebiti contestati entro 10 giorni dal	
	ricevimento delle stesse.	
	Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute	
	adeguate, il Comune addebiterà al concessionario una penale da Euro 200,00.- a Euro	
	1.500,00.- a seconda della gravità dell'infrazione.	
	ART. 15 - RISOLUZIONE	
	Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà di	
	diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni assunte con il presente	
	contratto.	
	Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del	
	concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva	
	espressa.	
	ART. 16 – CAUZIONE	
	Si dà atto che il concessionario si impegna a costituire cauzione di Euro _____.-	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	(_____/00), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il	
	presente contratto a mezzo di fideiussione bancaria entro il _____ pena decadenza	
	del contratto.	
	Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di	
	inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti	
	diretti previsti dall'art. 10 e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 12. In	
	ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della	
	clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 o disponga la revoca della concessione a norma	
	degli artt. 1, 4, 8, 10 e 13.	
	Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune	
	avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal	
	ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.	
	La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione	
	comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le	
	disposizioni previste dal presente atto.	
	ART. 17 – ELEZIONE DOMICILIO	
	Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria	
	sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che	
	dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.	
	ART. 18 – RICHIAMI NORMATIVI	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono	
	richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
	ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese per ed in causa del presente atto, fiscali, amministrative e contrattuali e d'asta,	
	IL SINDACO - Bertolini Michele -	IL CONCESSIONARIO _____

	nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.	
	ART. 20 - REGISTRAZIONE	
	Il presente atto è soggetto a registrazione e verrà reso in forma pubblica a rogito del	
	Segretario Comunale di Vermiglio.	
	E, richiesto, io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da	
	persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 14 pagine, dandone lettura alle parti,	
	le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo	
	sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge	
	16.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva	
	acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle parti io	
	Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in	
	formato pdf con firma digitale.	
	Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.	
	IL SINDACO	IL CONCESSIONARIO
	- Bertolini Michele -	_____
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	- Gasperini dott. Alberto -	
	(firmato digitalmente)	
	IL SINDACO	IL CONCESSIONARIO
	- Bertolini Michele -	_____